

Legge 271/04: peggiorata la Bossi-Fini

di Raffaele Miraglia

Le modifiche apportate dalla legge 271/2004 alla cosiddetta Bossi-Fini aggiungono obbrobrio a obbrobrio.

Ci si limiterà qui ad esaminare le innovazioni nel campo del diritto penale sostanziale per le violazioni commesse dallo straniero espulso.

Con il decreto legge 241/2004 il governo era intervenuto per apportare le modifiche al Testo Unico sull'immigrazione (d'ora in poi citato come T.U.) necessitate a seguito della sentenza 222/04 della Corte Costituzionale sul mancato controllo del giudice su una misura limitativa della libertà personale quale l'espulsione dello straniero.

Anche la sentenza 223/04 dei giudici delle leggi aveva inciso sulla Bossi-Fini, dichiarando incostituzionale l'arresto obbligatorio previsto dall'art. 14 comma 5 quater, ma questa sentenza non imponeva di per sé la modifica della vecchia legge.

Il governo e, soprattutto, la maggioranza politica, sotto il diktat di Alleanza nazionale e Lega Nord, ha deciso di rivedere comunque la normativa penale contenuta nel T.U. e ha deciso di introdurre nella legge di conversione del decreto una serie di modifiche per perseguire ancora più pesantemente (apparentemente) il traffico dei clandestini e l'essere clandestini.

LA MODIFICA DELL'ART. 14 COMMA 5 TER

La Corte Costituzionale aveva censurato il comma 5 quinquies dell'art. 14 T.U. che prevedeva l'arresto obbligatorio dello straniero perseguibile ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo.

Per rispondere alle giuste e inevitabili censure della Corte, AN e Lega chiedevano che l'ingresso irregolare in Italia venisse considerato reato. Il resto della maggioranza ha ottenuto un compromesso: l'ingresso irregolare non è reato, ma la violazione dell'ordine a lasciare il territorio italiano entro cinque giorni diventa un delitto punibile sino a quattro anni di reclusione e lo straniero verrà obbligatoriamente arrestato.

Il risultato del compromesso ha del surreale ed è, ovviamente, incostituzionale.

La legge 271/2004 riscrive il comma 5 ter.

Prima, lo straniero che contravveniva all'ordine del Questore di lasciare entro 5 giorni il territorio italiano, senza giustificato motivo, era punito con una pena da sei mesi ad un anno di arresto.

Dal 14 novembre 2004 (giorno di entrata in vigore della legge 271/2004) le cose stanno diversamente.

Ora il comma 5 ter è stato riscritto. Ora esistono un delitto e una contravvenzione.

Primo dato da segnalare: la legge Bossi-Fini aveva previsto che chiunque per colpa violava l'ordine del Questore andava punito (salvo provasse il giustificato motivo). Ora

la nuova legge prevede che la violazione sia punibile solo se dolosa, salvo un caso residuale per cui anche la semplice colpa è perseguibile.

Non è una modifica di poco conto.

Ed è una modifica che già presta il fianco a relevantissime censure costituzionali.

Oggi lo straniero potrà essere condannato solo quando si proverà che ha volontariamente violato (in casi ben specificati) l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni (ieri era perseguibile anche se lo aveva fatto solo colposamente, vale a dire involontariamente).

L'unico straniero che sarà perseguibile per colpa è quello che è stato espulso perchè non aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla sua scadenza.

Già qui è manifesta una totale irrazionalità della legge.

Perchè, per esempio, lo straniero che non ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno è punito se questa omissione è colposa e lo straniero che non ha richiesto tempestivamente il rilascio del permesso di soggiorno è punito solo se l'omissione è dolosa?

Ma questa è solo la prima delle tante irrazionalità perverse contenute nel nuovo comma 5 ter dell'art. 14 T.U.

Si è detto che la legge Bossi-Fini prevedeva che chiunque violasse l'ordine del Questore era punibile.

Oggi qualcuno non è punibile.

Sembra un paradosso, ma l'emendamento AN e Lega grazia qualcuno.

Ancora più paradossale sarà scoprire che ad essere graziato è lo straniero che è entrato illegalmente in Italia e ad essere punito severamente sarà lo straniero che è arrivato da noi regolarmente.

E sì, perchè il nuovo comma 5 ter dell'art. 14 T.U. prevede che siano punibili gli stranieri che dolosamente hanno violato l'ordine del Questore solo quando:

a) "l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e c)"

Traduzione: quando lo straniero è stato espulso perchè si è introdotto in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera **E** (coniunzione) è persona pericolosa per la sicurezza o moralità pubblica o è un mafioso;

b) "per non aver richiesto il permesso nel termine prescritto in assenza di cause di cause di forza maggiore"

Traduzione: quando lo straniero è entrato legalmente in Italia, ma non ha richiesto il permesso di soggiorno entro il termine di 8 giorni.

Si pone qui, tra l'altro, un problema che potrebbe apparire accademico, ma non è: se lo straniero non ha richiesto tempestivamente il permesso di soggiorno in presenza di causa scriminante diversa dalla forza maggiore, sarà punibile?

c) "per essere stato il permesso revocato o annullato"

Bisogna qui sottolineare che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non è atto equivalente alla revoca o all'annullamento.

A questo punto bisogna segnalare che lo straniero colpito da decreto di espulsione per essersi meramente introdotto illegalmente in Italia e inottemperante all'ordine del Questore NON è perseguibile.

Vale a dire che AN e Lega hanno graziato chi entra clandestinamente in Italia e non se ne va, nonostante il decreto di espulsione.

C'è chi è graziato e chi è semidisgraziato.

Lo straniero verrà punito a titolo di colpa (e con una pena più contenuta) quando non ottempera all'ordine del Questore "se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo".

Che dire? Forse solo ribadire che chi scrive le leggi, non per regolare un problema, ma solo per affermare un proprio principio ideologico, finisce per scrivere leggi assurde, che spesso negano persino il principio ideologico che si voleva affermare.

Oppure dobbiamo dire che AN e Lega non sanno leggere quello che scrivono?

Non sarà, infine, mai troppo tardi quando qualcuno farà un'analisi sistematica dei delitti e delle contravvenzioni che sanzionano il comportamento di chi omette di ottemperare ad un ordine della pubblica autorità.

Qui basti segnalare che in via generale il cittadino che non osserva un ordine impartito per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206 (reato oblazionabile) - art. 650 c.p. - e lo straniero che non ottempera all'ordine del Questore è punito sino a quattro anni di reclusione, con un minimo di un anno, e deve essere obbligatoriamente arrestato.

Ogni commento appare superfluo.

I DELITTI PER REINGRESSO ILLEGALE

Meritano un commento anche le modifiche che la legge 271/2004 apporta alle sanzioni previste per lo straniero che è stato materialmente espulso dall'Italia e vi fa reingresso o per lo straniero che non ottempera all'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano.

La nuova legge non modifica le condotte incriminate (tranne il comma 5 ter dell'art. 14), ma modifica le pene.

Perdersi fra la pletora delle norme è un attimo.

Costatare come sia irrilevante la violazione dell'una o dell'altra è lappalisiano.

Sperando di non aver colposamente omissso di leggere qualche articolo, possiamo così riassumere la situazione:

- 1) comma 13 art. 13 T.U. "Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato ... In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da UN anno a quattro anni ...";
- 2) comma 13 bis art. 13 T.U. "Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da UN anno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13

e espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da UN anno a cinque anni;

3) comma 5 ter art. 14 T.U. lo straniero inottemperante all'ordine del Questore è punito con la pena della reclusione "da UN anno a quattro anni", pena inferiore in unico caso;

4) comma 5 quater art. 14 T.U. "Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5 ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da UN anno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5 ter, secondo periodo la pena è la reclusione da UN anno a quattro anni".

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le aule penali si chiede: perchè mai prevedere sette diverse ipotesi di reato, tutte, ad eccezione di una, punibili con la pena minima di un anno di reclusione.

Solo per complicare la vita a p.m., giudici e avvocati?

Tanto, per lo straniero non cambia nulla. Anzi, a ben vedere, lo straniero che viene condannato, espulso, ricondannato, riespulso e rientra in Italia rischia a quel punto di fatto la stessa pena di chi è stato è stato espulso solo una volta e ha provato a rimettere il naso in casa nostra.

Bologna, 02.12.2004

Pubblicato su www.giuristidemocratici.it